



Non è consentita una interpretazione "predatoria" del principio di solidarietà categoriale, quale sarebbe l'interpretazione che, cancellando il diritto alla restituzione dei contributi versati legittimamente alla Cassaforense per meno di 5 anni, realizzerebbe un a "totale negazione di utilità" di tali versamenti contributivi (non di lunga durata ma di considerevole importo).

Di certo una tale interpretazione "predatoria", a vantaggio di ex colleghi più vecchi e più fortunati (i quali, inoltre, continuano ad essere privilegiati non solo per il "destino" previdenziale ma anche per la possibilità di continuare a fruire della, sempre più incrementata, funzione assistenziale della Cassaforense) non è certo avallata dalla recente sentenza della Corte costituzionale n. 7/2017. Tale sentenza espone principi che devono esser ritenuti validi anche in relazione alla previdenza forense. Protegge sì l'autonomia delle Casse professionali ma ribadisce in più punti del "considerato in diritto" (punto 4.1, primo capoverso, e punto 4.2, ultimo capoverso) il "**vincolo di destinazione tra contributi e prestazioni**". Un vincolo, questo, che non può valere solo se si tratti di salvaguardare le finanze delle Casse professionali da incostituzionali appetiti delle finanze statali ma deve vale anche per salvaguardare il montante previdenziale di ogni singolo professionista dalle, altrettanto incostituzionali, liberissime scelte della Cassa professionale su quali siano gli avvocati da meglio tutelare quanto a prestazioni previdenziali.

Il discorso, di certo, andrebbe ampliato e riferito anche alle incostituzionali liberissime scelte delle Casse professionali su quali siano gli importi da stornare dalla previdenza e destinare all'assistenza e su quali siano le fattispecie meritevoli di assistenza. Sul punto si consideri che la richiamata sentenza 7/2017 della Corte costituzionale ricorda -al punto 4,2 del "considerato in diritto"- la "*naturale missione*" delle Casse professionali di "*preservare l'autosufficienza del proprio sistema*" **previdenziale**" [e non anche assistenziale] e appena prima afferma la necessità di "

*preservare da un'eccessiva espansione della spesa corrente una parte delle risorse naturalmente destinate alle prestazioni previdenziali*

[la Corte esclude, tacendone, la configurabilità di una naturale destinazione delle risorse derivanti dai versamenti contributivi alle prestazioni assistenziali] salvaguardando il buon andamento dell'ente in conformità agli obiettivi della riforma del 1994".

**Si prospettano di seguito alcuni argomenti (tratti da una difesa dell'avv. Maurizio Perelli in causa contro Cassaforense) utili a contrastare la pretesa di Cassaforense di aver potuto abrogare, in delegificazione (attraverso talune delibere del Comitato dei delegati di Cassaforense risalenti al 2004), il diritto degli avvocati alla restituzione dei contributi versati legittimamente per meno di cinque anni a Cassaforense, come sancito dagli artt. 21, comma 1, e 22, ultimo periodo, della l. 576/80.**

Nell'approfondimento riportato di seguito si censurano, tra l'altro, quelle interpretazioni di disposizioni legislative (l'art. 1, comma 488, della legge n. 147/2013 e le norme di legge da quel comma autenticamente interpretate: *in primis* l'ultimo periodo dell'art. 1, comma 763, della l. 296/2006 e, mediamente, l'art. 3, comma 12, della l. 335/1995) secondo le quali la Cassaforense sarebbe stata autorizzata dalla legge ad abrogare retroattivamente (tramite delibere del Comitato dei delegati del 2004) il diritto al rimborso dei contributi previdenziali (versati per meno di 5 anni) già riconosciuto agli avvocati da norma speciale di legge.

**Clicca su "LEGGI TUTTO"**

...



Punto 1

Violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Ove si ritenesse che le delibere di Cassa forense del 2004, invocate da controparte, abbiano potuto abrogare i diritti alla restituzione dei contributi reclamati dall'avv. Maurizio Perelli, si realizzerebbe una violazione dell'art. 1 ("Protezione della proprietà") del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU (relativo al rispetto non solo della proprietà ma anche di un'ampia serie di "beni", tra quali si deve comprendere anche il "bene" della restituibilità dei contributi reclamato dal ricorrente **[nota 1]**), sia considerato da solo, sia considerato in rapporto con l'art. 14 CEDU ("Divieto di discriminazione") **[nota 2]**.

La delegificazione abrogatrice ad opera delle delibere di Cassa forense del 2004 avrebbe comportato un'ingerenza nell'esercizio dei diritti al rimborso che il ricorrente poteva in precedenza far valere.

La giurisprudenza della Corte EDU ha avuto modo, in varie occasioni, di sottolineare come la Convenzione non sancisca un obbligo per gli Stati membri di realizzare un sistema di protezione sociale o di assicurare un determinato livello delle prestazioni assistenziali; e come tuttavia, una volta che tali prestazioni siano state istituite, la relativa disciplina non possa sottrarsi al giudizio di compatibilità con le norme della Convenzione e, in particolare, con l'art. 1 del Protocollo aggiuntivo n. 1, e con l'art. 14 della Convenzione **[nota 3]**.

A proposito, in particolare, dei limiti entro i quali opera il divieto di trattamenti discriminatori stabilito dall'art. 14 della Convenzione, la stessa Corte EDU non ha mancato di segnalare il carattere relazionale che contraddistingue il principio, nel senso che lo stesso non assume un risalto autonomo, «ma gioca un importante ruolo di complemento rispetto alle altre disposizioni della Convenzione e dei suoi protocolli, perché protegge coloro che si trovano in situazioni analoghe da discriminazioni nel godimento dei diritti garantiti da altre disposizioni» **[nota 4]**. Il trattamento diviene dunque discriminatorio – ha puntualizzato la giurisprudenza della Corte – ove esso non trovi una giustificazione oggettiva e ragionevole, non realizzi, cioè, un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e l'obiettivo perseguito **[nota 5]**

Ebbene, è evidente che la delegificazione abrogatrice del diritto al rimborso dei contributi di cui si controverte costituisce un'ingerenza discriminatoria (ai sensi dell'art. 14 CEDU) verso l'avv. Maurizio Perelli, stante la mancanza di una giustificazione ragionevole e obiettiva e di un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e le finalità perseguite. La discriminazione lamentata dall'avv. Maurizio Perelli è fondata indirettamente sull'età (avvocati più anziani non subirono la delegificazione abrogatrice del diritto al rimborso dei contributi).

Analisi della giurisprudenza della Corte EDU, con particolare riguardo all'art. 1 del Protocollo aggiuntivo n. 1.

Attraverso l'analisi della copiosa giurisprudenza di Strasburgo si può avere la conferma che la mancata restituzione di quanto versato dal ricorrente a seguito della cartella esattoriale impugnata e la mancata restituzione di tutti i contributi versati dal medesimo a Cassa forense integrerebbero violazione dell'art. 1 del Protocollo aggiuntivo n. 1 alla CEDU. Infatti, la Corte di Strasburgo -delineando i limiti delle ingerenze limitatrici di diritti e aspettative previdenziali ad opera delle norme sopravvenute- ha riconosciuto violato l'art. 1 del Protocollo aggiuntivo n. 1 alla CEDU ove non si riservi il giusto peso alle legittime aspettative nella stabilità dei regimi previdenziali in "una società democratica". In sintesi, le violazioni della CEDU, nel caso di rigetto delle domande del ricorrente, deriverebbero dal fatto che in tale deprecata evenienza risulterebbe evidente che non si sarebbe tenuto sufficientemente conto che nella fattispecie concreta si è verificata la cessazione dall'iscrizione alla Cassa medesima senza aver maturato i requisiti per nessun beneficio previdenziale, con evidente sproporzionalità della lesione del diritto pensionistico nella sua essenza **[nota 6]**.

Si consideri che (come ricorda la recentissima sentenza della Corte costituzionale 214/2016) "a proposito della nozione di «bene», ai sensi dell'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, la giurisprudenza della Corte EDU è costante nell'affermare che essa può comprendere sia «beni attuali» sia valori patrimoniali in virtù dei quali il ricorrente può pretendere di avere almeno una «aspettativa legittima» («*ésperance légitime*» in francese e «*legitimate expectation*» in inglese) di ottenere il godimento effettivo di un diritto di proprietà (Grande Camera, sentenza 7 febbraio 2013, Fabris contro Francia, e sentenza 28 settembre 2004, Kopecky contro Slovacchia; in senso conforme, tra le tante, sezione seconda, sentenza 23 settembre 2014, Valle Pierimpiè Società agricola s.p.a. contro Italia, e sentenza 18 maggio 2010, Plalam s.p.a. contro Italia). Non può, all'opposto, essere considerata un «bene» la mera «speranza» («*espoir*» in francese

e «hope» in inglese) di vedersi riconosciuto un diritto di proprietà che si è nell'impossibilità di esercitare effettivamente (Grande Camera, decisione 2 marzo 2005, Von Maltzan e altri contro Germania e sentenza 28 settembre 2004, Kopecky contro Slovacchia; in senso conforme, sezione seconda, sentenza 23 settembre 2014, Valle Pierimpiè Società agricola s.p.a. contro Italia).”

Si consideri pure che, nella sentenza Klein c. Austria (Camera, prima sezione, 3 marzo 2011, punti 45 e 46) la Corte EDU affermò che l'avv. Klein, assicurato ad un regime previdenziale obbligatorio per gli avvocati, era legittimato a sperare di avere una pensione alla data prevista, e questo era un “bene” ai sensi dell'art. 1 del Prot. 1. Aggiunse la Corte di Strasburgo che la semplice circostanza che alla data prevista per il pensionamento di vecchiaia l'interessato non fosse più iscritto all'Ordine degli avvocati non permetteva di concludere che il medesimo non disponesse di un diritto ai sensi del detto art. 1. Ciò perché (punti da 48 a 57) la condizione ostativa all'accoglimento della domanda di pensionamento di vecchiaia del Klein non era frutto di una sanzione individuale ma si riconnetteva, piuttosto, alla legge austriaca che non consentiva di derogare al criterio dell'attualità dell'iscrizione all'Ordine professionale, quale fondamento primario e essenziale per ottenere il pensionamento (di modo che il caso non presentava alcun collegamento con le fattispecie Banfield e Apostolakis).

Conseguentemente, nello stabilire che il rifiuto di concedere la pensione di vecchiaia importava la lesione dei diritti del ricorrente ai sensi dell'art. 1 del Prot. 1, la Corte EDU affermò anche che, nell'ambito del loro margine di apprezzamento, gli Stati contraenti possono certamente decidere di vietare l'esercizio della professione a un avvocato che non dispone più di talune caratteristiche ritenute essenziali (nel caso si trattava delle risorse finanziarie ritenute essenziali dall'ordinamento austriaco e l'avv. Klein era anche stato dichiarato fallito), tuttavia, considerato che nel caso del Klein non erano intervenuti elementi di carattere sanzionatorio, questo interesse legittimo dello Stato non potrebbe mai giustificare la perdita di tutti i suoi diritti ad una pensione.


La Corte quindi affermò che, trattandosi di un regime previdenziale obbligatorio, si sarebbe dovuto tenere conto di situazioni di carattere eccezionale come quella del Klein. Ignorando, al contrario, l'apporto del Klein al Fondo pensionistico degli avvocati, lo Stato austriaco non aveva saputo garantire un giusto equilibrio tra gli interessi concorrenti in gioco.

Ebbene, analogo ragionamento deve farsi per riconoscere all'avv. Maurizio Perelli la protezione -ai sensi dell'art. 1 del Protocollo aggiuntivo n. 1- non del diritto a godere di una pensione contributiva al compimento del 65° anno, bensì del diritto ai richiesti rimborsi dei contributi versati. Anche tali rimborsi previsti dagli artt. 21, comma 1, e 22, ultimo periodo, della l. 576/80 (o, meglio, la "possibilità di esercitare effettivamente" il diritto al rimborso dei contributi), infatti, alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo **[nota 7]**, erano oggetto di un affidamento che costituiva un «bene» protetto dall'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU. Si trattava di un diritto attuale che si aveva l'aspettativa legittima, economicamente rilevante, di poter continuare ad esercitare.

Vedi, anche *Ásmundsson c. Islanda*, 14 ottobre 2004, che, con argomenti utilizzabili a tutela dell'avv. Maurizio Perelli: 1) censura fattispecie nella quale il peso delle modifiche normative è gravato interamente soltanto su una minoranza di persone, alle quali è stata applicata la misura più estrema; 2) censura il fatto che la situazione che si è determinata a partire da una certa data non dipende dalla variazione della situazione personale del ricorrente ma è esclusivamente dovuta alle nuove condizioni di legge, da cui deriva la perdita del beneficio prima riconosciuto. Per la Corte EDU, situazioni come queste si conciliano poco con delle preoccupazioni esclusivamente di ordine finanziario, e pongono in luce, anzi, delle differenze di trattamento, che inducono dei dubbi, quanto alla loro giustificazione, sul piano dell'art. 14 della Convenzione.

Vedi anche *Lakićević e altri c. Monténégro et Serbie*, 13 dicembre 2011. Qui la Corte EDU censura il carattere innovativo delle disposizioni denunciate, derivate da una nuova concezione di incompatibilità. La Corte osserva che la modifica non limita la sua efficacia solamente alle situazioni future e sottolinea come la variazione attenga alla legge (non alle situazioni personali dei ricorrenti) talchè gli effetti deteriori della novità regolatoria gravano in modo eccessivo e sproporzionato sui ricorrenti, avendo riguardo al contesto fattuale e normativo.

Vedi anche Grudic c. Serbia, 14 aprile 2012, che censura le procedure seguite dall'ente previdenziale che non avevano per base delle disposizioni legali. La Corte ha ricordato che un bene che sia suscettibile di restrizioni unicamente sul fondamento della legge ed in presenza di motivi di interesse generale non può essere inciso da atti dell'ente previdenziale.



## Punto 2

Eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 488, della legge n. 147/2013 e delle norme di legge da quel comma autenticamente interpretate (*in primis* l'ultimo periodo dell'art. 1, comma 763, della l. 296/2006 e, mediamente, l'art. 3, comma 12, della l. 335/1995).

Ove si aderisse alle tesi di controparte, la norma di cui all'art. 1, comma 488, della legge n. 147/2013 e le norme di legge da essa autenticamente interpretate (*in primis* l'ultimo periodo dell'art. 1, comma 763, della l. 296/2006 e, mediamente, l'art. 3, comma 12, della l. 335/1995) sarebbero da riconoscere incostituzionali per violazione degli artt. 3, 23, 117, comma 1 (considerando come parametro interposto l'art. 1 del Protocollo aggiuntivo n. 1 alla CEDU e l'art. 14 CEDU) della Costituzione, nella parte in cui autorizzano la abrogazione, in delegificazione (attraverso talune delibere del Comitato dei delegati di Cassa forense) del diritto degli avvocati alla restituzione dei contributi versati a Cassa forense, come sancito dagli artt. 21, comma 1, e 22, ultimo periodo, della l. 576/80.

In particolare, le disposizioni di legge che si intendessero aver autorizzato la detta delegificazione abrogatrice:

- violerebbero l'art. 3 Cost. sotto il profilo dell'affidamento e sotto il profilo della ragionevolezza;

- violerebbero l'art. 23 Cost. sotto il profilo della mancanza delle necessarie indicazioni di legge su quantificazione e distribuzione dell'onere che si consente alla fonte subordinata (delibere del Comitato dei delegati di Cassa forense) di imporre.

I detti profili di incostituzionalità dovrebbero rilevarsi nella parte in cui le censurate norme di legge non prevedono che la delegificazione abrogatrice del diritto al rimborso dei contributi versati a Cassa forense **[nota 13]** che esse norme di legge, in ipotesi, autorizzano, non possa applicarsi nei confronti degli avvocati che, come l'avv. Maurizio Perelli, non possano vantare il numero di anni minimo di valida iscrizione alla Cassa -5 anni- che è richiesto per poter in futuro godere di una pensione contributiva.

Quanto all'art. 3 della Costituzione.

Si avrebbe:

a) violazione dell'art. 3 Cost. sotto il profilo dell'affidamento in quanto le disposizioni che si intendessero autorizzatrici della detta delegificazione abrogatrice sarebbero norme successive (a quelle che prevedevano il rimborso dei contributi) che, senza alcuna contropartita e senza obiettiva necessità, utilità e proporzione, verrebbero ad azzerare il diritto al rimborso precedentemente riconosciuto;

b) violazione dell'art. 3, comma 2, Cost. sotto il profilo della ragionevolezza intrinseca, in quanto le disposizioni che si intendessero autorizzatrici della detta delegificazione abrogatrice darebbero luogo ad effetti paradossali rispetto ai fini da esse stesse dichiarati.

In particolare, quanto all'affidamento.



Si può sviluppare un ragionamento analogo a quello articolato (pur in materia diversa) nella sentenza della Corte costituzionale n. 108/2016, **[nota 9]**.

Quasi parafrasando Corte cost. 108/2016 si deve ritenere che l'autorizzazione alla fonte secondaria ad inserire nel rapporto previdenziale già consolidato financo la cancellazione del diritto al rimborso (in particolari situazioni) dei contributi, prima garantito per legge a tutti gli avvocati, viene a stravolgere in modo sproporzionato alcuni elementi che caratterizzano in maniera pregnante il rapporto previdenziale stesso. Sotto tale profilo, è necessario sottolineare:

- a) l'incidenza retroattiva sui presupposti delle scelte di Maurizio Perelli di esercitare sin dal 7/10/1997 la professione forense e successivamente di continuare ad esercitarla sino alla successiva cancellazione dall'albo. In relazione alla maturazione di tali scelte risultò determinante il "fattore rimborsabilità" dei contributi che si sarebbero dovuti versare alla Cassa; fattore in concreto azzerato dalle disposizioni di legge sopravvenienti (l'ultimo periodo dell'art. 1, comma 763, della l. 296/2006, e l' "interpretativo" comma 488 dell'art. 1 della l. 147/2013), disposizioni che consentirono (secondo l'interpretazione di controparte) di cancellare il diritto al rimborso;
- b) la lesione della certezza dei rapporti giuridici, considerato l'affidamento dell'avv. Maurizio Perelli su un rapporto giuridico previdenziale di natura, almeno parzialmente, corrispettiva;
- c) la modifica unilaterale, per fatto del legislatore, degli effetti del rapporto previdenziale, con evidente asimmetria tra il permanere immutato degli obblighi di contribuzione dell'iscritto alla Cassa e l'affievolimento dei suoi diritti previdenziali.

Per quanto riguarda, in particolare, l'accertamento della lesione al principio dell'affidamento sulla certezza dei rapporti giuridici, non è indifferente il fatto che proprio il legislatore, dopo aver introdotto nella previdenza forense un sistema normativo basato sul principio della corrispettività (il sistema contributivo), pretenda di rimuovere le conseguenze "contrattuali" derivanti dall'assetto preesistente.

Sempre seguendo l'argomentazione di Corte cost. 108/2016, si nota che non è, altresì, irrilevante l'elemento temporale, cioè la scansione cronologica tra il permanere dell'iscrizione alla Cassa forense dell'avv. Maurizio Perelli ed il preteso mutamento normativo, abrogativo del diritto al rimborso. Infatti, con riguardo all'elemento temporale, la detta sentenza 108/2016 ricorda come la Corte costituzionale abbia avuto modo di precisare i rapporti tra la stabilità dei vincoli di durata e le sopravvenienze normative, affermando che «non è interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata, anche se il loro oggetto sia costituito da diritti soggettivi perfetti, salvo, qualora si tratti di disposizioni retroattive, il limite costituzionale della materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.). Dette disposizioni però, al pari di qualsiasi precetto legislativo, non possono trasmodare in un regolamento irrazionale e arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, frustrando così anche l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, che costituisce elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto (sentenze n. 36 del 1985 e n. 210 del 1971).» (sentenza n. 349 del 1985).»

E ancora, sempre seguendo l'argomentazione di Corte cost. 108/2016: oltre all'elemento temporale non può essere disconosciuta, nel caso in esame, la sproporzione dell'intervento legislativo (secondo controparte) avrebbe consentito a Cassaforense di adottare una innovativa regolamentazione abrogativa del diritto al rimborso dei contributi.

Quanto alla sproporzione dell'intervento legislativo che (in ipotesi) avrebbe autorizzato Cassa forense a comprimere l'affidamento degli avvocati sulla rimborsabilità dei contributi versati alla Cassaforense, occorre riconoscere che, rispetto all'esigenza di contenimento della spesa della Cassa, risulta non proporzionato il sacrificio imposto, nella fattispecie, al lavoratore avvocato il quale è parte di un rapporto previdenziale con la Cassa. Occorre, al riguardo, evidenziare ricordare che le delibere di Cassa forense del 2004, invocate da controparte, non sono corredate da alcuna relazione tecnica circa i risparmi conseguibili attraverso le stesse.

Nessuna analisi economico attuariale relativa alla sostenibilità finanziaria a lungo termine è stata fatta da Cassa forense con riguardo alle conseguenze finanziarie a lungo termine della innovazione consistente nella non restituibilità dei contributi versati da soggetti quali il ricorrente (che cioè siano cancellati dalla Cassa senza aver maturato un periodo di almeno 5 anni di valida contribuzione, onde poter accedere a pensione).

Si consideri, inoltre, che è addirittura notoria la limitatezza degli apporti a Cassa forense degli avvocati ai primi anni di iscrizione alla Cassa. Da tale fatto notorio si deve dedurre la evidente

impossibilità che l'incameramento definitivo, da parte di Cassa forense, dei contributi non restituiti a chi, come il ricorrente, sia cancellato dalla Cassa senza aver versato contributi validi per almeno 5 anni, possa costituire misura "necessaria" a garantire l'equilibrio finanziario di lungo termine. Ragionamento analogo ha fatto la Cassazione, in sentenza n. 12338/2016, riconoscendo che la delibera dell'assemblea dei delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti che aveva imposto ai commercialisti un contributo di solidarietà temporaneo per il quinquennio 2009-2013 non può intendersi sanata dall'art. 1, comma 488, della l. 147/2013 proprio per impossibilità di riconoscere a detta delibera la caratteristica della finalizzazione all'equilibrio finanziario di lungo termine **[nota 10]**.

Ciò rende recessive, rispetto alla salvaguardia del legittimo affidamento, le ragioni che, nel quadro di un bilanciamento di valori costituzionalmente protetti, si volessero prospettare a favore del contenimento della spesa previdenziale di Cassa forense, realizzato con la abrogazione, per delegificazione, del diritto al rimborso in questione.

Pertanto, concludendo come Corte cost. 108/2016, si potrà affermare che il giusto bilanciamento tra, da un lato, la posizione privata incisa dalla retroattività della delibera di Cassa forense del 2004 che ha preteso di cancellare la restituibilità dei contributi di cui agli artt. 21, comma 1, e 22, ultimo periodo, della l. 576/1980, e, dall'altro lato, l'interesse pubblico sotteso al contenimento della spesa dell'Ente previdenziale, rende contrastanti con l'art. 3 Cost., sotto il profilo della lesione del principio dell'affidamento, tutte quelle disposizioni legislative che (ove si aderisse all'interpretazione di controparte) avrebbero autorizzato Cassa forense ad abrogare il diritto alla restituzione dei contributi reclamato dall'avv. Maurizio Perelli.

La Corte costituzionale non mancherebbe di riconoscere rilevante e fondata una q.l.c. che -con riguardo alle norme eventualmente ritenute legittimanti la delegificazione abrogatrice di cui si controverte- fosse argomentata in maniera simile all'argomentazione della q.l.c. sollevata dalle SS.UU. della Cassazione con ordinanza n. 24689/2010 **[nota 11]**. *Mutatis mutandis*, ovviamente. Infatti, non si tratta più di censurare l'efficacia sostanzialmente retroattiva di una legge (la l. 339/2003) che reintroduce una incompatibilità forense precedentemente abrogata, bensì si tratta di censurare le disposizioni legislative (l'art. 1, comma 488, della legge n. 147/2013 e le norme di legge da quel comma autenticamente interpretate: in primis l'ultimo periodo dell'art. 1, comma 763, della l. 296/2006 e, mediamente, l'art. 3, comma 12, della l. 335/1995) che consentono la abrogazione retroattiva, tramite delibere della Cassa forense, di diritti previdenziali già riconosciuti da legge speciale.

In definitiva, il principio della tutela del legittimo affidamento deve trovare ora, con riguardo al tema che ci occupa (restituzione dei contributi obbligatoriamente versati a Cassa forense), ben maggiore tutela di quella che trovò allorché la sentenza della Corte costituzionale 166/2012 respinse la q.l.c. degli articoli 1 e 2 della legge 339/2003, che le SS.UU. civili della Cassazione avevano sollevato “sia in relazione agli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione, sia in riferimento al parametro della ragionevolezza intrinseca di cui all’art. 3, secondo comma, Cost.”. La sentenza della Corte costituzionale n. 166/2012 decise con riguardo all’affidamento che lo Stato aveva ingenerato in Maurizio Perelli, allorché, con l. 662/2001, art. 1, commi 56 e ss., gli aveva consentito di trasformare il suo impiego pubblico full time in un impiego pubblico a part time ridotto ed avviare l’esercizio della professione forense. Ora, invece, si tratta di valutare la legittimità costituzionale di una normativa che avrebbe autorizzato una delibera di Cassa forense ad abrogare il diritto alla restituzione dei contributi versati da quel medesimo avvocato affidato. Con riguardo alla questione di costituzionalità attuale dovrà rilevare non solo la maggior sensibilità mostrata da Corte cost. 108/2016 sulla tematica della tutela del legittimo affidamento ma soprattutto la mancanza (nelle disposizioni di legge che avrebbero autorizzato, in ipotesi, la delegificazione abrogatrice ad opera di delibere di Cassa forense) di qualsivoglia disciplina transitoria tesa a limitare il danno del soggetto il cui affidamento nella stabilità della restituibilità in questione oggi è travolto. In sintesi, in mancanza di un regime transitorio di tutela dell’affidamento dell’avv. Maurizio Perelli sulla stabilità della legge che consentiva la restituzione dei contributi versati a Cassa forense, non potrà operarsi un bilanciamento di interessi costituzionali quale quello operato da Corte cost. 166/2012 al punto 5.3 e seguenti del “considerato in diritto”. Inoltre, con riguardo alla q.l.c. attuale, non potrà certo rilevare quella “non irragionevolezza della scelta normativa di carattere inderogabilmente ostativo sottesa alla legge n. 339 del 2003” che tanto pesò in Corte cost. n. 166/2012. Al contrario, occorrerà valorizzare adeguatamente il rafforzamento dell’affidamento legittimo ingeneratosi nell’avv. Maurizio Perelli in mancanza di una necessità inderogabilmente ostativa in relazione al valore costituzionale della previdenza.

In particolare, quanto alla ragionevolezza intrinseca, di cui all’art. 3, comma 2, della Costituzione.

Ove si aderisse alle tesi di controparte, la norma di cui all’art. 1, comma 488, della legge n. 147/2013 e le norme di legge da essa autenticamente interpretate (*in primis* l’ultimo periodo dell’art. 1, comma 763, della l. 296/2006 e, mediamente, l’art. 3, comma 12, della l. 335/1995) sarebbero da riconoscere incostituzionali in quanto consentirebbero a delibere di Cassa forense di abrogare il diritto a rimborso dei contributi (di cui agli artt. 21, comma 1, e 22, ultimo periodo,

della l. 576/1980) nei confronti di tutti indistintamente gli avvocati, indipendentemente dal loro reddito e dalla titolarità o meno dell'anzianità di iscrizione alla Cassa richiesta per ottenere in futuro una pensione. In tal modo si contraddirebbe gravemente la necessità -espressamente dichiarata dall'art. 3, comma 12, della l. 335/1995 (nel testo in vigore dall'1/1/2007)- di tener conto dei criteri di gradualità e di equità tra le generazioni.

La gradualità e proporzionalità sarebbero contraddette da una abrogazione del diritto al rimborso dei contributi indipendente dall'entità del reddito prodotto dagli avvocati. Chi ha prodotto redditi professionali minimi e cionondimeno ha dovuto versare una quota fissa di contributi subirebbe -a seguito dell'abrogazione del diritto al rimborso- un sacrificio certamente non proporzionale rispetto al reddito prodotto, come invece impone il principio di progressività [ **nota 12**]

L'equità tra le generazioni risulterebbe contraddetta da una abrogazione del diritto al rimborso dei contributi che prescindesse dalla titolarità o meno dell'anzianità di iscrizione alla Cassa richiesta per ottenere in futuro una pensione contributiva: sono, infatti, soprattutto gli avvocati "giovani", con meno di 5 anni di iscrizione alla Cassa, a poter trovare conveniente la restituzione dei contributi rispetto alla prospettiva di una, per loro, spesso misera pensione contributiva.

In definitiva si avrebbe una penalizzazione ingiusta per alcuni con indebito vantaggio per altri: la ricchezza sottratta al ricorrente, che si trova in condizioni deteriori, verrebbe impiegata per migliorare diametralmente e senza un ragionevole motivo la situazione economica di tutti gli avvocati che hanno percepito redditi professionali più alti, hanno trovato conveniente continuare la professione forense, hanno correlativamente acquisito quella anzianità di iscrizione alla Cassa di almeno 5 anni che consentirà loro di godere d'una adeguata pensione [ **nota 13**].

E ancora: sarebbe intrinsecamente irragionevole una normativa di legge che consentisse il rimborso (ex art. 22, ultimo comma, della l. 576/1980) di contributi versati a Cassa forense che fossero irrilevanti sull'*an* del futuro godimento di pensione contributiva (ci si riferisce ai contributi relativi ad annualità di versamenti che fossero "inefficaci" -perchè versati in costanza di accertato esercizio della professione in situazione di incompatibilità- ma nel contempo costituissero annualità aggiuntive a quelle sufficienti, in quanto superiori a 5, per maturare il diritto a pensione contributiva) e non consentisse il rimborso di contributi che invece, come quelli richiesti in restituzione dal ricorrente, fossero rilevanti addirittura sull'

*an*

della pensione contributiva e in particolare la pregiudicassero (perché versati per meno di 5 annualità, stante la cancellazione dall'albo (nella fattispecie concreta tale cancellazione derivò

da un'imprevedibile reintroduzione di un regime di incompatibilità forense).

A prova ulteriore del profilo di incostituzionalità in esame si consideri quanto precisò Corte cost. ordinanza 30/1/2003, n. 22, nel considerare costituzionalmente legittimo un intervento legislativo in ambito previdenziale per finalità solidaristiche **[nota 14]**. Precisò allora il giudice delle leggi che il particolare contributo di solidarietà al suo esame poteva esser considerato costituzionalmente legittimo "in quanto posto a carico di una categoria di soggetti che, dati gli alti livelli pensionistici raggiunti, ha evidentemente beneficiato di una costante presenza nel mercato del lavoro e della mancanza di qualsivoglia tetto contributivo". Situazione, quella esaminata dalla detta ordinanza della Corte costituzionale, evidentemente diversa da quella che viene in rilievo nella presente causa, ove la solidarietà invocata da controparte si realizzerebbe "sulle spalle" di una categoria d'avvocati già ampiamente penalizzati dal modificarsi, nel tempo, del contenuto di costi e benefici del loro rapporto previdenziale con la Cassa categoriale. Fortunatamente l'art. 3 Cost. è un valido baluardo contro un concetto predatorio di solidarietà categoriale.

Quanto alla violazione dell'art. 23 della Costituzione.

Si deve seguire l'insegnamento di Corte cost. 190/2007 la quale ha dichiarato incostituzionale, in riferimento all'art. 23 Cost., la norma che prevedeva che la misura del contributo obbligatorio di tutti i sanitari iscritti negli ordini professionali è stabilita dal consiglio di amministrazione dell'ONAOSI con regolamenti soggetti all'approvazione dei ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. 509/1994. Il giudice rimettente aveva censurato la norma per contrasto con l'art. 23 Cost. in quanto non determinava in via preventiva né in termini sufficientemente precisi i criteri direttivi cui doveva ispirarsi il consiglio di amministrazione dell'ONAOSI e senza che fosse possibile desumere aliunde detti criteri.

Scrisse la Corte: *"Non v'è dubbio che ai contributi in esame, siccome determinati con atto unilaterale, alla cui adozione non concorre la volontà del privato, sia da attribuire la natura di prestazioni patrimoniali obbligatoriamente imposte, come tali soggette alla garanzia dettata dall'articolo 23 Cost.*

*Tale parametro, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, configura una riserva di legge di carattere "relativo", nel senso che essa deve ritenersi rispettata anche in assenza di una espressa indicazione legislativa dei criteri, limiti e controlli sufficienti a delimitare l'ambito di discrezionalità dell'amministrazione (sentenza n. 67 del 1973 e n. 507 del 1988) purché la concreta entità della prestazione imposta sia chiaramente desumibile dagli interventi legislativi che riguardano l'attività dell'amministrazione (sentenze n. 507 del 1988, n. 182 del 1994, n. 180 del 1996, n. 105 del 2003).*

*Così individuata la portata della riserva di legge posta dall'art. 23 Cost., appare evidente che la disciplina legislativa sugli obblighi contributivi posti dalla norma denunciata, esaminata nel contesto dei dati normativi citati, non risponde ai requisiti indicati dalla richiamata giurisprudenza costituzionale.*

*In particolare, venuto meno ogni collegamento con le fonti legislative succedutesi sino al 1949, la norma censurata, pur contenendo l'identificazione dei soggetti tenuti alla prestazione, nonché del modello procedimentale cui la Fondazione deve uniformare la propria attività, si limita a confermare l'obbligatorietà dei contributi previdenziali, che continuano ad esser posti a carico dei medesimi soggetti professionali anche dopo la privatizzazione dell'ente impositore, senza offrire alcun elemento, neanche indiretto, idoneo ad individuare criteri adeguati alla concreta quantificazione e distribuzione degli oneri imposti ai soggetti sopra menzionati.*

*Invero, i controlli previsti nel corso della procedura di approvazione dei contributi riguardano gli aspetti gestionali e di bilancio, mentre restano completamente in ombra le valutazioni sull'entità dei contributi obbligatori (come pure dei relativi aggiornamenti). Il risultato è che non si comprende in quale modo i precitati criteri e limiti possano essere ricavati da procedure di controllo ministeriale mirante a tutt'altro fine.*

*Per tali ragioni, la questione di legittimità sollevata dal Tribunale rimettente, in riferimento all'art. 23 della Costituzione, è fondata."*

Ebbene, facendo applicazione dei principi esposti da Corte cost. 190/2007, non v'è chi non veda che l'art. 3, comma 12, della l. 335/1995, sia nel testo in vigore fino al 31/12/2006, sia nel testo in vigore dall'1/1/2007, è inidoneo a fornire criteri adeguati a far ritenere rispettosa dei limiti posti dall'art. 23 Cost. l'autorizzazione legislativa alla abrogazione "in delegificazione" -ad opera di delibere di Cassa forense- del diritto degli avvocati ai rimborsi dei contributi come previsti negli artt. 21, co 1, e 22, ultimo periodo, della l. 576/1980.

Quanto al testo del citato comma 12 in vigore fino al 31/12/2006: esso, per un verso, tipizza gli interventi consentiti a Cassa forense (i “provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico” costituiscono *numerus clausus*, come riconobbe Cass. 22240/2004 e Cass. 24202/2009, al punto 2.8 della motivazione) e tra questi non comprende, escludendone dunque la possibilità, l'abrogazione del diritto già attribuito per legge ai rimborsi in questione; per altro verso, non affianca alla detta tipizzazione di interventi delegati una indicazione di “criteri, limiti e controlli sufficienti a delimitare l'ambito di discrezionalità dell'amministrazione” delegata (e a maggior ragione se la si volesse ritenere delegata ad intervenire anche oltre il ristretto ambito della detta tipizzazione di provvedimenti). Certamente, peraltro, la richiesta, nel comma 12, del “rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti” non vale ad estendere oltre i provvedimenti tipizzati l'ambito d'azione della attività regolatoria delegata a Cassa forense.

Quanto poi al testo del comma 12 in vigore dall'1/1/2007, esso abbandona la tipizzazione limitatrice dei provvedimenti adottabili da Cassa forense (consentendo alla stessa di adottare “i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine”) ed all'ampliamento delle tipologie provvedimentali consentite alla Cassa affianca una connotazione qualitativa dei provvedimenti adottabili. Afferma, in sostanza, che possono essere adottati (dall'1/1/2007 in poi e senza che successive leggi “interpretative” possano realizzare, per così dire, delle sanatorie postume) i provvedimenti dei quali sia dimostrata la necessità per il detto equilibrio finanziario, solo però se essi sono adottati “avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni”. In tal modo, neanche il testo del comma 12 in vigore dal gennaio 2007 pone “criteri, limiti e controlli sufficienti a delimitare l'ambito di discrezionalità dell'amministrazione”, con riguardo all'intervento di abrogazione, a mezzo delibera del Comitato dei delegati di Cassa forense, del diritto al rimborso invocato dal ricorrente. Né, in assenza di tali criteri, limiti e controlli, può sostenersi che la concreta entità della prestazione imposta sia chiaramente desumibile *aliunde*.

In definitiva, seguendo Corte cost. 190/2007 si dovrà riconoscere l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 488, della legge n. 147/2013 e norme di legge da quel comma autenticamente interpretate (*in primis* l'ultimo periodo dell'art. 1, comma 763, della l. 296/2006 e, mediamente, l'art. 3, comma 12, della l. 335/1995), in relazione all'art. 23 Cost., stante la mancanza, in tali norme di legge, di “alcun elemento, neanche indiretto, idoneo ad individuare criteri adeguati alla concreta quantificazione e distribuzione degli oneri imposti” agli avvocati, e consentendo, esse norme censurate, una generalizzata abrogazione, attraverso delibere di Cassa forense, dei diritti al rimborso dei contributi versati alla Cassa, come riconosciuti agli artt.



21, comma 1, e 22, ultimo periodo, della l. 576/80  
15].

[nota

S'è avuta, in sostanza, una violazione del principio costituzionale di legalità, non potendo essere ammessi regolamenti (nella fattispecie si tratta di delibere del Comitato dei delegati di Cassa forense) che intervengano come “liberi”, e cioè abilitati a disciplinare interi ambiti normativi in difetto di una previa regolazione generale da parte del legislatore (Corte costituzionale, ordinanza n. 359 del 2005).

Solo una interpretazione in senso minimale della delega regolatoria concessa dal legislatore alla Cassa può impedire la declaratoria di incostituzionalità prospettata. Al riguardo si ricorda che il giudice delle leggi, (come ricorda anche Corte cost. 303/2005, al punto 2 del "considerato in diritto") "a proposito dell'ipotesi .. di delega legislativa volta al «riordino» di una materia, ha più volte affermato che, «in mancanza di principi e criteri direttivi che giustificano la riforma» della normativa preesistente, la delega «deve essere intesa in un senso minimale, tale da non consentire, di per sé, l'adozione di norme delegate sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo» (v. la sentenza n. 354 del 1998, richiamata dalle sentenze n. 66 del 2005 e n. 239 del 2003)".



### Punto 3

Le delibere di Cassa forense del 2004 che pretendono di abrogare il diritto degli avvocati alla restituzione dei contributi versati travalicano i limiti costituzionali alla delegificazione. Esse non possono aver abrogato le disposizioni di legge che prevedono il diritto degli avvocati di ottenere la restituzione dei contributi versati alla Cassa.

Si vuol dimostrare ora che, seguendo una interpretazione che sia capace (come lo è quella proposta nel ricorso introduttivo) di superare le problematiche costituzionali e di conformità con la CEDU sopra prospettate, deve negarsi alle delibere del Comitato dei delegati di Cassa Forense del 2004, invocate da controparte, il potere di abrogare il diritto alla restituzione dei contributi che l'avvocato Maurizio Perelli aveva già versato al momento dell'entrata in vigore di quelle delibere, nonché dei contributi che avrebbe continuato a versare alla Cassa Forense.

Si evidenzia subito che l'assurdità della tesi contraria (quella che sostiene l'abrogazione dell'art. 21) appare già evidente se solo si consideri che essa comporta, come corollario ineliminabile, la affermazione inaccettabile che quelle medesime delibere del 2004 avrebbero comportato pure l'abrogazione del diritto del ricorrente, una volta cancellato dalla Cassa, a ripristinare (onerosamente, ex art. 21, co 4, l. 576/80) il precedente periodo di anzianità di iscrizione in caso di sua nuova iscrizione alla Cassa **[nota 16]**. Invero, il diritto al ripristino dell'anzianità contributiva, e del relativo "montante", attraverso la restituzione alla Cassa (con l'aggiunta di interessi del 10%) delle somme prima rimborsate trovava, base giuridica solo in quell'art. 21 che controparte vorrebbe abrogato.

Ciò a prescindere, per dimostrare che non può dirsi realizzata per delegificazione, ad opera di delibere del Comitato dei delegati di Cassa forense, l'abrogazione di quelle disposizioni dell'art. 21, comma 1, e 22, ultimo periodo, della l. 576/80 **[nota 17]** che riconoscono, in particolari situazioni, il diritto per gli avvocati di ottenere la restituzione dei contributi versati alla Cassa, è bene ricordare i limiti che la Costituzione pone alla c.d. delegificazione.

Chiarissimo, al riguardo, è l'insegnamento del Presidente emerito della Corte costituzionale, Prof. Capotosti, **[nota 18]**: "*... si impone dunque una sintetica ricognizione dei limiti propri e caratterizzanti dell'istituto della delegificazione nell'ordinamento costituzionale ed in primo luogo dei limiti posti dall'art. 17, comma 2, della legge 400 del 1988, in quanto pur se si tratta di una norma di legge ordinaria, non idonea, in quanto tale, a condizionare le leggi successive, i limiti che essa individua a questo riguardo costituiscono la pura ricognizione di condizioni poste dalla Costituzione all'utilizzo della fonte regolamentare.*

*Si tratta essenzialmente di un doppio ordine di limitazioni.*

*In primo luogo, la delegificazione viene esclusa nelle materie riservate in via assoluta alla legge,*

*e ciò per la ragione che regolamenti sostitutivi della legge non possono darsi in quegli ambiti dove l'intervento della fonte secondaria è precluso in radice da una disposizione costituzionale; in secondo luogo, la delegificazione viene esclusa se non accompagnata dalla previa posizione da parte del legislatore delle "norme generali" regolatrici della materia, e questo perché, in forza del principio costituzionale di legalità, non possono darsi regolamenti che intervengono come "liberi", e cioè abilitati a disciplinare interi ambiti normativi in difetto di una previa regolazione generale da parte del legislatore (Corte costituzionale, ordinanza n. 359 del 2005).*

*Secondo la giurisprudenza costituzionale, detti limiti sono suscettibili di operare in una duplice forma, ancora una volta discendente dai caratteri propri dell'istituto.*

*Nel caso che il loro superamento risulti infatti direttamente imputabile alla legge di delegificazione – per aver essa abilitato il regolamento alla disciplina di ambiti ad esso costituzionalmente preclusi, o per averlo autorizzato ad operare in difetto di una previa determinazione di norme generali della materia – il vizio, riguardando appunto l'atto legislativo, deve farsi nelle forme del giudizio di costituzionalità (sentenza n. 427 del 2000). L'invalidità della legge di autorizzazione, nel caso, non può non riflettersi immediatamente sulla fonte regolamentare autorizzata, che ne risulta allora viziata in via indiretta.*

*Nel caso che invece il loro superamento sia imputabile al solo regolamento autorizzato – per aver questo travalicato l'ambito di competenza attribuitogli o per aver contraddetto le norme generali poste dalla legge – il vizio, riguardando appunto il solo atto regolamentare, deve farsi valere nelle forme conseguenti dell'annullamento o della disapplicazione da parte del giudice comune (ordinanza n. 401 del 2006)."*

Possiamo aggiungere (quasi parafrasando le ulteriori considerazioni del Prof. Capotosti, onde poterle riferire alla particolare tipologia di delegificazione che controparte asserisce essersi realizzata nella fattispecie che ci occupa) che, in quanto imposti direttamente dalla Costituzione, questi limiti risultano intrinseci all'istituto, e condizionano dunque necessariamente, a pena di incostituzionalità, l'ambito della procedura di delegificazione che controparte asserisce essersi realizzata nella fattispecie che ci occupa. Di certo, i detti limiti generali portano ad escludere che la fonte secondaria si sia potuta spingere al di fuori degli specifici settori di intervento o oltre i limiti d'altro genere, puntualmente individuati dall'art. 3, comma 12, della l. 335/1995 (sia nel testo in vigore sino al 31/12/2006, sia in quello modificato dall'art. 1, co 763, l. 296/2006 ed in vigore dall'1/1/2007 **[nota 19]**). Al di fuori di quelli, infatti, le delibere del Comitato dei delegati di Cassa forense avrebbero sostituito discipline legislative in difetto di norme legislative capaci di autorizzarne l'operato; avrebbero agito, in modo inammissibile, alla stregua di una fonte primaria.

Occorre, a questo punto, analizzare a fondo le succedutesi formulazioni dell'art. 3, comma 12, della l. 335/1995, ricordando che, come regola generale, le delibere delle Casse professionali privatizzate hanno base giuridica e parametro di legittimità nelle disposizioni di legge vigenti all'epoca della loro adozione.

Con riguardo ad entrambe le formulazioni del comma 12 suddetto, l'interprete si trova di fronte ad una alternativa non eludibile. O considera che la previsione (nelle succedutesi versioni) di cui al detto comma 12 abbia abilitato la Cassa Forense ad abrogare, in deroga alla legge, pure la previgente possibilità di ottenere restituzione dei contributi, ed allora l'interprete deve concludere nel senso dell'illegittimità costituzionale della legge abilitante (come dimostrato al Punto 2 della presente memoria); oppure considera che la previsione di cui al detto comma 12 (nelle succedutesi versioni) non abbia conferito una tale abilitazione alla Cassa Forense, ed allora l'interprete deve concludere che il regolamento di Cassa Forense che si pretende abrogativo sia privo al riguardo di ogni potestà di intervento.

Se, peraltro, le succedutesi versioni del comma 12 dell'art. 3 della l. 335/95 pongono l'interprete nella condizione di optare per l'ipotesi di una legge da ritenere incostituzionale, in quanto abilitante un intervento regolamentare vietato, ovvero per l'ipotesi di una legge costituzionalmente conforme, in quanto preclusiva di un tale intervento, è ovviamente necessario optare per la seconda soluzione. Ne si oppone ad una tale opzione interpretativa la formulazione letterale del comma 12 (sia quella in vigore prima dell'1/1/2007 sia quella in vigore successivamente): entrambe le formulazioni si prestano per propria natura ad una interpretazione per così dire "selettiva" (quale è quella proposta nel ricorso introduttivo del presente giudizio), che qualifichi cioè la norma operativa nei soli confronti di quegli avvocati (aspiranti alla restituzione dei contributi versati alla Cassa) per i quali l'intervento della fonte regolamentare (che potremmo definire "di delegificazione in danno") non possa sollevare evidenti profili di contrasto frontale con disposizioni costituzionali.

Ne deriva quindi –secondo l'interpretazione più corretta in quanto conforme al quadro costituzionale di riferimento- che il comma 12 dell'art. 3 della l. 335/95 deve dirsi non legittimante la delegificazione per tutte quelle ipotesi nelle quali la delegificazione stessa si sia realizzata in concreto attraverso delibere della Cassa forense che abbiano privato gli avvocati del diritto, prima loro concesso dalla legge, alla restituzione dei contributi versati a Cassa forense **[nota 20]**.

Ciò appare tanto più necessario con riguardo alla posizione particolare dell'avv. Maurizio

Perelli, rispetto alla quale salta agli occhi il privilegio previdenziale accordato dall'art. 22, comma 4, della l. 576/80 a diverse categorie di avvocati (taluni dei quali svolgono, addirittura, attività dichiarate dalla legge incompatibili con l'esercizio della professione forense **[nota 21]**).

Né si dica che l'eliminazione del diritto degli avvocati di chiedere la restituzione di tutti i contributi versati a Cassa forense è una necessità assoluta, conseguente all'opzione esercitata da Cassa forense per il sistema contributivo. Infatti, l'art. 3, comma 12, della l. 335/1995 prevede "Gli enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge" e attraverso tali parole designa la scelta del sistema contributivo come scelta integrale e non come scelta limitata a determinati casi e come contrappeso per l'eliminazione di facoltà preesistenti, quali i rimborsi in questione **[nota 22]**.

In definitiva, in ordine ai limiti della possibile "delegificazione" e della correlata autonomia di Cassa Forense in materia, pare potersi concordare con Cass. 13607/2012, che al punto 6 della motivazione scrive: "*In realtà occorre tener conto del carattere tutt'affatto speciale dei regolamenti di delegificazione previsti in generale, e disciplinati nella formazione, dalla L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 2, e <<destinati a sostituire, in materie non coperte da riserva assoluta di legge, preesistenti disposizioni legislative statali, in conformità a nuove norme generali regolatrici della materia stabilite con legge, e con effetto di abrogazione differita delle disposizioni legislative sostituite>> (C. Cost. n. 376 del 2002). Tale disposizione, pur priva di rango costituzionale, disegna un modello di carattere generale di tal che la deviazione da esso, ad opera della legge ordinaria, è di stretta interpretazione. Si ha pertanto che, quando il legislatore "delegante" ha inteso assegnare alla fonte subprimaria delegata anche il potere normativo di derogare a specifiche disposizioni collocate al superiore livello primario lo ha previsto espressamente (ad es. per i regolamenti di organizzazione degli enti pubblici non economici di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 27, facoltizzati a dettare norme "anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano"). Ciò invece l'art. 2, comma 2, cit. in realtà non ha affatto previsto e quindi l'emanando Regolamento della Cassa non era facoltizzato a derogare a disposizioni dettate proprio per le Casse "privatizzate", quale poi sarebbe stato la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, che costituisce il riferimento normativo centrale per l'esito di questa controversia e che ha natura di norma imperativa inderogabile dall'autonomia normativa delle Casse privatizzate. Ciò del resto è dimostrato anche dal fatto che, quando è emersa l'opportunità di modificare tale disposizione, vi ha provveduto la legge (L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763) e nient'affatto il Regolamento della Cassa."*

